

## IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera di G.M. n. 211 del 4 aprile 1996, riapprovata in sede di convalida dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 23 gennaio 1997, veniva approvato il progetto per la realizzazione della strada di raccordo in oggetto citata, con relativa dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1, V comma - Legge n. 1/78, nonchè dell'urgenza e indifferibilità dei lavori;

- che, con successiva delibera di G.M. n. 37 del 29.01.1997 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui sopra ed il relativo "Piano Particellare di Esproprio" che identificava il frustolo di terreno da espropriare di proprietà dei coniugi Della Chiara Fernando e Pedrini Ines, residenti in San Giovanni in Marignano - via S. Maria n. 287, censito al Foglio n. 1 del N.C.T. mappale n. 1386 da espropriare parzialmente per una parte di mq. 48;

- che, con Decreto emesso il 28.02.1997, veniva disposta l'occupazione d'urgenza ex art. 20 - Legge n. 865/71 a favore del Comune espropriante per il terreno di cui sopra;

Dato atto che verso tale Decreto, nonchè contro i succitati provvedimenti deliberativi i coniugi "Della Chiara / Pedrini" proponevano specifici ricorsi avanti al T.A.R. dell'Emilia Romagna che, con Ordinanza n. 157/97, accoglieva l'istanza di sospensione nei soli limiti dell'occupazione;

Dato altresì atto che, successivamente, la succitata sospensiva previo appello del Comune avanti al

Consiglio di Stato, veniva riformata (Sez. IV, ord. n. 974/97 del 20 maggio 1997), sicchè il Comune poteva procedere all'occupazione in data 26.05.97 e alla successiva realizzazione della strada in questione con irreversibile trasformazione del bene privato;

Dato atto inoltre che il T.A.R. in sede decisionale di merito, con sentenza n. 806/97 annullava tutti gli atti del predetto procedimento, fin dalla dichiarazione di pubblica utilità e che il successivo appello proposto dal Comune veniva dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato, giusta sentenza n. 95/99, passata in giudicato;

Considerato quindi che, per effetto delle sopra richiamate decisioni del G.A. il Comune ha utilizzato ed utilizza senza titolo, per scopi di pubblico interesse, il bene immobile sopraindicato che, peraltro, mantiene a tutti gli effetti la sua destinazione a strada comunale perseguita con la sua costruzione ed in conformità alle previsioni di P.R.G.;

Preso atto:

- che in data 30 giugno 2003 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico in materia di Espropriazione per pubblica utilità, emanato dal Governo con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in forza di legge delega;

- che, in particolare, l'art. 43 del succitato D.P.R. 327 disciplina l'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse ed è pertanto applicabile alla soprarichiamata situazione;

Visto, a tal proposito, l'avvio del procedimento ex lege 241/90, a firma del sottoscritto Dirigente, notificato in data 12 luglio 2003 ai coniugi "Della Chiara/Pedrini" in merito alla possibilità di procedere all'acquisizione del succitato bene di loro proprietà ai sensi del citato articolo normativo;

Visto, altresì, che i signori Della Chiara/Pedrini non hanno presentato alcuna osservazione in merito al paventato, predetto procedimento ex art. 43;

Visto inoltre che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 28.08.2003 adottata in merito all'utilizzazione del bene privato di cui trattasi, ha debitamente valutato il conflitto di interessi tra l'espropriante e l'espropriato, esaminando le determinazioni di cui all'art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

Preso atto che il Consiglio Comunale ha altresì ritenuto che debbano prevalere le ragioni di preminenza dell'interesse pubblico in quanto a fronte di un'opera pubblica completamente realizzata e regolarmente dotata di segnaletica, illuminazione e sottoservizi, posta a servizio della collettività per consentire il passaggio ad un'indeterminata pluralità di soggetti che altrimenti non avrebbero altra via di accesso, si riscontra un'occupazione di un limitato frustolo di terreno privato che, seppur facente parte del giardino in fregio alla piscina dell'azienda alberghiera (Hotel Ines) di proprietà dei coniugi "Della Chiara / Pedrini" non ha di fatto precluso, né diminuito la loro attività gestionale come dimostrato dalle relative dichiarazioni fiscali in costante progressione dal 1998 ad oggi;

Visto che il Consiglio Comunale ha demandato al sottoscritto dirigente l'adozione dell'atto formale di acquisizione al demanio Comunale del terreno anzidetto ai sensi dell'art. 43, comma 2 del citato D.P.R. n. 327/2001, con determinazione del risarcimento del danno subito dai proprietari e successivo pagamento nei (30) trenta giorni dalla data di adozione del relativo atto, senza pregiudizio per l'azione già proposta;

Vista, a tal proposito, la quantificazione ex art. 43, comma 6 del suddetto risarcimento danno che, oltre al valore di mercato del bene utilizzato (Euro 92,96/mq.), include gli interessi moratori calcolati a far data dall'avvenuta occupazione illegittima (26.05.1997), il tutto per l'ammontare complessivo di Euro 6.360,00;

Visto il frazionamento Prot. n. 17962 del 7.04.1998 che identifica catastalmente l'utilizzato frustolo di terreno di proprietà privata che, pertanto, risulta ora censito al Foglio n. 1 del N.C.T. di Cattolica, mappale n. 4257 (ex 1386/b) di mq. 46, in luogo degli inizialmente previsti mq. 48;

Ritenuto quindi di procedere all'acquisizione del suindicato bene immobile ai sensi del già richiamato art. 43, comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, con relativa notifica del presente atto ai suindicati proprietari nelle forme degli atti processuali civili e trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.;

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la relativa Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto, inoltre:

- la L.R. 19.12.2002 n. 37 e s.m.;
- le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997, n. 127;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m. Testo Unico in materia di Espropriazione;

#### D E T E R M I N A

- di acquisire al demanio Comunale ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. il frustolo di terreno censito al Foglio n. 1 del N.C.T. di Cattolica, mappale n. 4257 di mq. 46 di proprietà dei coniugi, in comunione legale, Della Chiara Fernando, nato a Tavullia (PU) il 26.04.1923 (Cod. Fisc. DLLFNN23D26L0811) e Pedrini Ines, nata a Mussigny (Francia) il 20.04.1934 (Cod. Fisc. PDRNSI34D60Z110V) entrambi residenti in San Giovanni in Marignano - Via Santa Maria n. 287;
- di dare atto che tale terreno è stato utilizzato per la costruzione della strada di raccordo in oggetto citata, in assenza di valido atto dichiarativo della pubblica utilità a seguito dell'annullamento della medesima disposto dal T.A.R. dell'Emilia Romagna, giusta sentenza n. 806/97 depositata il 10.12.97 non modificata a seguito di successivo appello proposto dal Comune al Consiglio di Stato, giusta sentenza n. 95/99, passata in giudicato;
- di dare altresì atto che la realizzata strada mantiene a tutti gli effetti la sua destinazione ad opera di pubblica utilità perseguita con la sua costruzione ed in conformità alle vigenti previsioni di P.R.G.;
- di determinare, come esposto in premessa, ai sensi del comma 6 del citato art. 43 il risarcimento del danno subito dai coniugi Della Chiara / Pedrini, nell'ammontare complessivo di Euro 6.360,00 comprensivo sia del valore di mercato del bene utilizzato (Euro 92,96/mq.) sia degli interessi moratori calcolati a far data dall'avvenuta occupazione senza titolo (26.05.1997);
- di disporre che l'importo anzidetto dovrà essere pagato ai succitati proprietari nel termine di 30 (trenta giorni) dalla data di adozione del presente atto, senza pregiudizio per l'azione già proposta (comma 2 lett. c dell'art. 43) mentre, in caso di rifiuto, si procederà al suo deposito senza alcuna decurtazione presso la Cassa DD.PP. di Forlì;
- di dare atto che l'impegno della spesa anzidetta oltre alla presunta somma di Euro 800,00 per le spese di registrazione, trascrizione e notifica, per una complessiva somma di Euro 7.160,00 (Euro 6.360,00 + Euro 800,00) risulta già imputata sul Cap. 11640 "Spese per servizi gestiti per conto terzi" del bilancio 2003 - impegno n. 795 sub 4;
- di dare altresì atto che il presente provvedimento comporta il passaggio del diritto di proprietà in capo al Comune di Cattolica del bene di cui trattasi e pertanto nel rispetto del citato art. 43, 2 comma, lett. d) ed f) sarà notificato ai coniugi "Della Chiara / Pedrini" nelle forme degli atti processuali civili con relativa trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Rimini, esonerando il Conservatore in merito all'iscrizione d'ufficio delle

eventuali ipoteche legali e da ogni responsabilità al riguardo;

- di trasmettere inoltre il presente atto alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 14, comma 2 del citato D.P.R. n. 327/2001, nonché art. 4 - L.R. n. 37/2002 e ss.mm.;

- di individuare quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione il dr. Gastone MENTANI, già designato in tale veste nell'ambito del costituito "Ufficio Espropri" giusta propria Determinazione n. 500 del 19.08.2003;

---

DEL29210/ASD-DEL Determina D. n. 550 del 15.09.2003 pag.

---